



Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Comuni dell'Alessandrino

Via Galimberti, 2/A - 15121 Alessandria ~ Codice fiscale/Partita IVA 01740340060

tel. 0131/229711 ~ fax 0131/226766

info@cissaca.it ~ cissaca@pec.it ~ casella postale 374

www.cissaca.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E DOMICILIARI PER MINORI E FAMIGLIE (SEM)

CIG: 8748745CC1

CPV: 85312000

ALESSANDRIA ~ BERGAMASCO ~ BORGORATTO ~ BOSCO M.GO ~ CARENTINO ~ CASALCERMELLI ~ CASTELLAZZO B.DA ~ CASTELLETTO M.TO
CASTELSPINA ~ FELIZZANO ~ FRASCARO ~ FRUGAROLO ~ FUBINE ~ GAMALERO ~ MASIO ~ MONTECASTELLO ~ OVIGLIO
PIETRAMARAZZI ~ PREDOSA ~ QUARGNENTO ~ QUATTORDIO ~ SEZZADIO ~ SOLERO

INDICE

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI PRELIMINARI

- 1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- 2) DESCRIZIONE DELL'APPALTO
- 3) OGGETTO DELL'APPALTO
- 4) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- 5) DURATA DELL'APPALTO
- 6) VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
- 7) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

SEZIONE 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
- 9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- 10) AVVALIMENTO
- 11) SUBAPPALTO
- 12) GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA
- 13) CONTRIBUTO ANAC
- 14) REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS

SEZIONE 3 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- 15) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
- 16) SOCCORSO ISTRUTTORIO
- 17) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 18) OFFERTA TECNICA
- 19) OFFERTA ECONOMICA

SEZIONE 4 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

- 20) SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
- 21) COMMISSIONE GIUDICATRICE
- 22) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
- 23) VERIFICA DELL'ANOMALIA
- 24) AGGIUDICAZIONE, STIPULA CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI

SEZIONE 5 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- 25) PROCEDURE DI RICORSO
- 26) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 27) ESCLUSIONI
- 28) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- 29) DISPOSIZIONI FINALI
- 30) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- 31) ALLEGATI

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI PRELIMINARI

1) AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

C.I.S.S.A.C.A., Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino, con sede legale in Via Galimberti n. 2/A, ALESSANDRIA (AL) - Codice Postale: 15121 – Paese: ITALIA

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Guasasco;

Punti di contatto: guasasco.stefania@cissaca.it 0131/22.97.64

terzolo.stefania@cissaca.it 0131/22.97.31

Posta Elettronica Certificata: cissaca@pec.it

Profilo del committente: www.cissaca.it

2) DESCRIZIONE DELL’APPALTO

Gestione di Servizi Educativi territoriali e domiciliari per Minori e Famiglie (SEM)

Codice CPV: 85312000

Luogo di esecuzione: **Comuni consorziati** - Codice NUTS: ITC18

I servizi oggetto del presente appalto sono elencati nell’Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato anche “Codice”).

3) OGGETTO DELL’APPALTO

Il contratto relativo al presente procedimento ha per oggetto la gestione in appalto di servizi destinati a minori che presentano segni di disagio e vivono situazioni di difficoltà, tali da rendere comunque ancora possibile il permanere nel proprio ambiente di vita e il mantenimento delle reti di relazione.

Il SEM si realizza necessariamente attraverso interventi di sostegno educativo rivolto a tutti i componenti del nucleo familiare che ha originato il disagio, al fine di elaborare strategie educative e di sostegno finalizzate al ricomporre e mantenere relazioni familiari positive.

Le caratteristiche dell’appalto, le modalità e le condizioni sono descritte dettagliatamente nel relativo Capitolato speciale.

4) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., indetta con Determinazione del Direttore dell’Area Tecnico-Sociale n. 143 dell’11.05.2021.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., sulla base degli elementi di valutazione indicati all’art. 14 del Capitolato speciale d’appalto.

La procedura è interamente gestita con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale accessibile **all’indirizzo <https://gare.networkpa.it>**, accessibile anche dal sito <http://www.cissaca.it>, nella sezione **Bandi di Gara – Gestione Gare Telematiche**.

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo <https://gare.networkpa.it/> è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio. La procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con adeguato anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi le credenziali di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Per effettuare la registrazione:

- Collegarsi al portale <https://gare.networkpa.it/> e cliccare sul tasto REGISTRATI
- Seguire la procedura visibile a schermo inserendo i dati obbligatori richiesti dal sistema
- Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile partecipare alla procedura in oggetto cliccando su DETTAGLI e successivamente su AVVIA LA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

Gli utenti già registrati dovranno cliccare sul tasto ACCEDI e successivamente, dopo aver cliccato sul tasto DETTAGLI della procedura in oggetto, cliccare su AVVIA LA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE.

Si ricorda che le procedure aperte, compresi gli allegati offerti in presa visione dalla Stazione Appaltante, sono comunque CONSULTABILI anche senza effettuare la registrazione. La registrazione è invece necessaria per la partecipazione alla procedura.

Nella piattaforma sarà sempre possibile consultare i Manuali – Guide presenti nella sezione GUIDE, che forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione e la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

5) DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita **in tre anni**, decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero, se anteriore, dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto potrà essere rinnovato per uguale periodo, dalla data di conclusione del primo triennio.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, se richiesto dall'Ente, rimane peraltro l'obbligo per l'Aggiudicatario, alla scadenza del contratto, di proseguire nell'espletamento della gestione, alle medesime condizioni contrattuali o a condizioni più favorevoli per l'Amministrazione Appaltante, per un periodo ulteriore di 12 mesi, (se consentito dalla normativa vigente al momento della scadenza), qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione.

L'Aggiudicatario dovrà pertanto garantire l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto fino al subentro del nuovo soggetto gestore.

E' facoltà dell'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in casi di urgenza, dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del suddetto articolo.

6) VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il valore stimato complessivo dell'appalto è quantificato in € 4.194.895,72, comprensivo del numero di anni previsti per il periodo contrattuale, di eventuale rinnovo e di eventuale proroga tecnica (3 anni + 3 anni + 12 mesi), al netto dell'I.V.A., calcolato in applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, pari a € 1.798.000,00, corrispondente al valore del contratto per anni 3.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00)

7) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

7.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione della procedura di gara è composta come segue:

1. Determina a contrattare
2. Bando di gara
3. Disciplinare di gara (il presente documento)
4. Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati
5. Domanda di partecipazione (Allegato 1);
6. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) (Allegato 2)
7. Schema di offerta economica (Allegato 3);
8. Modello Dichiarazione Integrativa al DGUE (Allegato 4)
9. Modello Dichiarazione Ausiliaria (Allegato 5)
10. Modello Dichiarazione Accesso Atti (Allegato 6)

La suddetta documentazione, in formato elettronico, è scaricabile dal sito internet del CISSACA - <http://www.cissaca.it> nella sezione Bandi di Gara – Gestione gare telematiche, nonché dalla Piattaforma digitale reperibile al link <https://gare.networkpa.it/gare>, nella sezione “dettagli” della procedura in oggetto.

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione, nonché delle norme di legge e regolamenti in materia. Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano i partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i fac-simili predisposti dall'Amministrazione appaltante.

7.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizioni di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE, presente nei “Dettagli” della procedura, previa registrazione, ed entro e non oltre il **7 giugno 2021**. Superato tale termine non sarà più possibile presentare ulteriori richieste di chiarimenti.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti pervenuti in tempo utile entro il suddetto termine, l'Amministrazione appaltante provvede alla loro evasione **almeno 7 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.**

Le risposte alle richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura e/o le eventuali informazioni e precisazioni fornite dall'Amministrazione saranno gestite attraverso la piattaforma e visibili, una volta selezionato "**Dettagli**", nella tendina a sinistra in "I tuoi quesiti". Il quesito, se d'interesse generale, sarà tradotto in FAQ, visibile nei "Dettagli" della procedura da tutti gli operatori economici.

L'Amministrazione Consortile, inoltre, pubblicherà i quesiti pervenuti, in forma anonima, e le relative risposte e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet <http://www.cissaca.it> sez. Bandi di Gara - Gestione gare telematiche, nonché sulla Piattaforma telematica, nella sezione "faq" presente nei "Dettagli" della procedura.

Non saranno forniti chiarimenti telefonici.

I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono consultare periodicamente (sulla piattaforma digitale) i dettagli della gara cui si sta partecipando, al fine di apprendere tempestivamente le eventuali rettifiche che potrebbero essere state apportate al Bando di gara, anche successivamente alla sua pubblicazione.

Per informazioni sul procedimento di gara: Responsabile Unità Organizzativa Affari Generali – Stefania Terzolo, cell. 334/1051.366

7.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio indirizzo PEC.

Tutte le comunicazioni effettuate dall'Amministrazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate se inoltrate tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al/i concorrente/i destinatari, visionabile all'interno della sez. "Cruscotto" in "Area messaggi" tra i "messaggi ricevuti".

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

SEZIONE 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti indicati all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, **aggregazione di imprese di rete**).

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

9.1 Cause generali di esclusione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

9.2 Requisiti richiesti ai candidati singoli e associati

Ai fini dell'ammissione alla gara, tutti gli operatori economici concorrenti - come definiti dall'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - devono possedere e successivamente dimostrare di essere in possesso dei **seguenti requisiti, a pena di esclusione dalla procedura.**

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante *AVCpass*, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

A) Requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

- Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale, articolo 80, comma 1, del Codice - (Condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)

- Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia, articolo 80, comma 2, del Codice - (Condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

- Persone fisiche destinatarie di provvedimenti ostativi, articolo 80, comma 3, del Codice - (Condizioni dichiarate alla Parte III, Sez. A del DGUE)

- Motivi di esclusione per omessi pagamenti, articolo 80, comma 4 del Codice –
(Condizioni dichiarate alla Parte III, Sez. B del DGUE)

- Ulteriori motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere: a), **b)***, c), **c-bis) e c-ter) **** - *così come introdotte dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019* - lettera **c-quater) **** - *così come introdotta dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55* - e lettere d), e), del Codice)
(Condizioni dichiarate alla Parte III, Sez. C del DGUE)

- Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), **f-bis) e f-ter) **** - *integrazioni apportate dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56* - e lettere g), h), i), l), m), del Codice)
(Condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6 del DGUE)

- Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)
(Condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

Il Modello di DGUE attualmente disponibile non è stato aggiornato alle suddette norme modificate del Codice, pertanto, ciascun soggetto che compila il DGUE allegato al presente Disciplinare:

- ***Si attiene a quanto previsto dal vigente art. 80 del Codice, comma 5, lettera b), così come sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019, e si attiene a quanto previsto dal vigente art. 110 del Codice, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 55 del 2019**

(L'art. 110, comma 3, non prevede più la lettera a), ma cita testualmente: "Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato", e inoltre, l'art. 110, comma 5, recita "L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto".)

Se ricorre il caso, non compila nel modello di DGUE, allegato al presente Disciplinare, la relativa sezione (che si evidenzia di seguito), ma indica nel Modello ALL. 1) "DOMANDA Partecipazione" apposite dichiarazioni integrative con i riferimenti aggiornati al Codice.

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:	
a) fallimento	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo:	
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]
b) liquidazione coatta	
c) concordato preventivo	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

<p>In caso di risposta affermativa alla lettera d): - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>
--	--

- ** nei documenti di gara allega al DGUE una dichiarazione integrativa (secondo lo schema di cui al Modello ALL. 4 al presente Disciplinare) in merito a quanto richiesto dal vigente art. 80 del Codice, al comma 5, relativamente alle:

- lettere c-bis) e c-ter) introdotte dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019), e c-quater, lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019),
- lettere f-bis e f-ter, introdotte dal D.Lgs. 56/2017.

Pertanto, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, al Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Decreto Semplificazioni per le Imprese e per la PA) così come convertito dalla Legge n. 12/2019, e al Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (Decreto Sblocca-Cantieri), così come convertito dalla Legge n. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE, in ragione di quanto sopra dettagliato:

- allega una specifica dichiarazione integrativa (vedi Modello ALL. 4) in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett c-bis), c-ter), c-quater), e lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

- indica nel Modello ALL. 1) "DOMANDA Partecipazione" - ULTERIORI DICHIARAZIONI – se ricorre il caso, informazioni con i riferimenti aggiornati al Codice per quanto riguarda le norme previste dai vigenti articolo 80, comma 5, lett. b), e articolo 110 del Codice dei contratti;

B) Requisiti di ordine speciale richiesti ai candidati

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

L'operatore economico compila le relative sezioni della Parte IV del DGUE.

I documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante AVCPass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016.

9.2.1 Requisiti di idoneità professionale [art. 83, comma 1, lettera a), e comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.]

Condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE

Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, (o registri professionali equivalenti in Paesi membri dell'Unione Europea o equiparati) per lo svolgimento di attività corrispondenti alle prestazioni oggetto dell'appalto; (solo per le Cooperative Sociali) iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative; (solo per le Imprese Cooperative) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative (istituito con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23.06.2004); oppure (solo per i soggetti che non svolgono un'attività imprenditoriale), motivazione dell'assenza di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Per la comprova del requisito, l'Amministrazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, nel caso in cui debba essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione. [Parte IV, Sezione A, punto 2), del DGUE].

9.2.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria [art. 83, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.]

Condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione B, del DGUE

a) fatturato annuo "generale" relativo alle attività svolte negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando (2018 – 2019 - 2020) non inferiore al dieci per cento del valore dell'appalto e pertanto pari a € 419.489,57.

b) fatturato annuo "specifico" per lo svolgimento negli ultimi tre anni (2018 – 2019 - 2020) di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, per un importo non inferiore all'otto per cento del valore dell'appalto, pari a € 335.591,66.

La comprova del requisito, è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che in caso di Raggruppamento, ciascuno dei soggetti costituenti il raggruppamento deve dichiarare e comprovare tale requisito in relazione alla propria **quota** di compartecipazione.

9.2.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale [art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.]

Condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, del DGUE

Aver prestato servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando (2018 – 2019 – 2020), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 5, e all. XVII parte II, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che in caso di Raggruppamento, ciascuno dei soggetti costituenti il raggruppamento deve dichiarare e comprovare tale requisito in relazione alla propria **percentuale** di compartecipazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale avviene tramite il sistema AVCpass.

9.2.4 Requisiti di ordine speciale. Possesso di certificazioni (art. 87 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

I concorrenti, per essere ammessi, devono essere in possesso di:

a) certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 – sistema gestione per la qualità pertinente ai servizi oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante presentazione di copia di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.

In caso di raggruppamenti di tipo orizzontale tali certificazioni devono essere in possesso di tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale di cui sopra devono essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE), allegato al presente Disciplinare.

9.3 Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di reti e GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nei registri e negli albi di cui al punto 9.2.1 deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 9.2.2 lettera a), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 9.2.2 lettera b), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

9.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nei registri e negli albi di cui al punto 9.2.1 deve essere posseduto dal consorzio o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

10) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice (in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 e di quelli di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'iscrizione alla CCIAA e l'iscrizione all'Albo professionale per soggetti stabiliti in Italia.

Il ricorso all'avvalimento per le certificazioni di qualità comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata, in coerenza col requisito prestato, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

A eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Amministrazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Amministrazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

10.1 Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la seguente documentazione richiesta in caso di avalimento:

1) **DGUE, a firma dell'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;

2) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1**, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso l'Amministrazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7**, del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) **dichiarazione integrativa in merito a quanto previsto dal vigente art. 80 del Codice, comma 5, lettere c-bis, c-ter, come introdotte dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019), c-quater, lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019), e lettere f-bis e f-ter come introdotte dal D.Lgs. 56/2017.**

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 possono essere rese raggruppate secondo il Modello ALL. 5 al presente Disciplinare.

5) **contratto di avalimento** in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tal caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D. Lgs. 445/2000 e s.m.i..

Nel contratto l'ausiliaria si deve obbligare, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

6) **PASSOE** dell'ausiliaria firmato digitalmente;

11) SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito solo per le **prestazioni ausiliarie**, a condizione che il concorrente abbia indicato, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Si applica il vigente art. 105 del Codice.

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, o al più tardi all'inizio dell'esecuzione dello stesso, l'Aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali degli eventuali subappaltatori, e comunicare alla stessa ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante l'appalto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori.

L'Aggiudicatario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione appaltante ed è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Sussistendo le condizioni di legge, il subappalto sarà autorizzato dal C.I.S.S.A.C.A.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere l'affidamento dei servizi, né le imprese ad esse collegate.

12) GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

A pena di esclusione dalla gara, l'offerta, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è corredata di una garanzia provvisoria - inserita nella busta virtuale contenente la **Documentazione amministrativa** - con importo pari a **€ 35.960,00, pari al 2% del valore di € 1.798.000,00, posto a base di gara**.

Le garanzie potranno essere oggetto di riduzioni secondo le previsioni dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato.

La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**.

La **cauzione** può essere costituita, a favore dell'Ente appaltante, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. Causale: "cauzione provvisoria gara **CIG 8748745CC1**";

- in assegni circolari o con bonifico con versamento presso il Servizio di Tesoreria del CISSACA Banco BPM – IBAN **IT 40 S 05034 10408 000000054253**

La **fideiussione**, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa (rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività) o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

Le fideiussioni/polizze dovranno riportare l'esatta indicazione della procedura di gara e del relativo CIG.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9, del Codice, allo schema tipo approvato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e con le assicurazioni o loro rappresentanze (DM 19 gennaio 2018, n. 31);

4) avere validità per **270 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta dell'Amministrazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

5) deve prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,

- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante;

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dell'impegno di un fideiussore - anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'Amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere presentate sottoscritte con firma elettronica dall'operatore economico in una delle seguenti forme:

- documento informatico ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale anche del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Si precisa che la garanzia provvisoria è elemento essenziale dell'offerta; conseguentemente l'offerta **non** corredata della garanzia provvisoria **sarà esclusa**.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13) CONTRIBUTO ANAC

Ai sensi della Deliberazione ANAC 18 dicembre 2019, n. 1197, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara tenuti al versamento di € 140,00 a favore di ANAC. Il versamento dovrà essere effettuato secondo le disposizioni operative presenti sul sito dell'ANAC all'indirizzo <http://www.avcp.it/riscossioni.html> (Servizi on line – Gestione Contributi Gara)

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on line al Servizio Riscossione Contributi, indicando il proprio codice fiscale e il CIG, scegliendo tra le modalità di pagamento della contribuzione.

La ricevuta di versamento del Contributo ANAC dovrà essere inserita nella busta virtuale "A" della Documentazione Amministrativa

La ricevuta originale di versamento deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, l'Amministrazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione sul sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 266/2005.

14) REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, di cui al già citato art. 80 e **dei requisiti di ordine speciale** di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

Fino all'adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di definizione delle modalità di subentro nelle Convenzioni stipulate dall'ANAC, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC in osservanza dell'articolo 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Pertanto, gli operatori economici dovranno effettuare la registrazione al "Sistema AVCPass" secondo le indicazioni operative presenti sul sito dell'ANAC www.anticorruzione.it. L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE", il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPass; tale documento dovrà poi essere inserito nella Busta virtuale inerente alla documentazione amministrativa.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara concorrenti che non risultino essere registrati presso il suddetto sistema, l'Amministrazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

SEZIONE 3 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

15) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'Offerta deve pervenire **sulla piattaforma, entro e non oltre VENERDÌ 18 GIUGNO 2021, alle ore 23:59, a pena di esclusione.**

In caso di impossibilità di presentazione dell'offerta entro tale termine per malfunzionamenti del portale, l'Amministrazione prorogherà il suddetto termine per il tempo strettamente necessario al ripristino e corretto funzionamento dello stesso.

La piattaforma telematica prevede il caricamento e la compilazione dei seguenti STEP:

- Anagrafica
- Documenti amministrativi in cui sarà possibile caricare i documenti richiesti
- Offerta tecnica in cui sarà possibile caricare i documenti richiesti
- Offerta economica in cui sarà possibile caricare i documenti richiesti
- Trasmissione offerte tecniche/economiche e conferma finale partecipazione

Tutti i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale ove richiesto.

La *Firma Digitale* o *firma elettronica qualificata* è un particolare tipo di firma elettronica che, nell'ordinamento giuridico italiano, ha lo stesso valore legale di una tradizionale firma autografa apposta su carta.

La firma digitale è disciplinata dal "Codice dell'amministrazione digitale" (D.lgs. 82/2005)

I formati accettati per i documenti da caricare firmati digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. E' possibile caricare sul sistema anche una cartella in formato *.zip che dovrà essere firmata digitalmente.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.

Dopo aver avviato la procedura di partecipazione, sarà possibile allegare, nell'ordine sopra descritto, la documentazione amministrativa, la documentazione offerta tecnica e la documentazione offerta economica di cui al presente disciplinare.

In caso di partecipazione di costituendo RTI, nello step dell'anagrafica alla voce "In che forma desidera partecipare?" selezionare "Forma Riunita" e successivamente la "Forma di partecipazione". Il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e poi dei componenti attraverso l'apposito tasto "Aggiungi componente".

L'operatore economico corrispondente all'utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila del raggruppamento.

Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, sarà possibile selezionare "Trasmetti e conferma domanda di partecipazione" e scaricare la relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di conferma partecipazione.

Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

Tale operazione è possibile cliccando il tasto ANNULLA PARTECIPAZIONE presente nella sezione LA TUA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE nei Dettagli della procedura. In questo caso tutta la documentazione precedentemente caricata non verrà eliminata.

E' possibile anche ritirare completamente la partecipazione cliccando sul tasto RITIRA PARTECIPAZIONE, accessibile dopo aver cliccato sul tasto ANNULLA PARTECIPAZIONE. In questo caso tutti i documenti precedentemente caricati verranno eliminati.

Sarà sempre necessario confermare e trasmettere la nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato.

Per qualsiasi informazione di carattere amministrativo è possibile consultare l'Amministrazione appaltante, mentre per problematiche tecniche relative all'utilizzo del portale telematico è possibile:

- nella sezione GUIDE alla voce MANUALI-GUIDE consultare le guide con ricerca della specifica procedura di gara in cui sono presenti schermate illustrative che guidano alla corretta partecipazione;
- nella sezione ASSISTENZA CONTATTI alla voce ASSISTENZA TECNICA aprire un ticket specifico per segnalare problemi o malfunzionamenti del sistema. I ticket consentono all'utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione;
- contatto telefonico, previa apertura del ticket, al numero 070-41979 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata di traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto

tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dei documenti contenuti nella "Documentazione Amministrativa" si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le dichiarazioni, il DGUE e i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte dell'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti di servizi ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice sono sanabili).

Ai fini della sanatoria l'Amministrazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il soccorso istruttorio verrà gestito per tramite della piattaforma telematica e l'Operatore economico, eventualmente soggetto al soccorso istruttorio, riceverà comunicazione via PEC in cui saranno riportate le indicazioni puntuali per adempiere al caricamento dei documenti richiesti e da caricare sul sistema telematico.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà dell'Amministrazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Busta telematica A "Documenti amministrativi" contiene:

- **la domanda di partecipazione (Modello ALL. 1 al presente Disciplinare), comprendente le dichiarazioni integrative**
- **Documenti di identità**
- **il DGUE, Documento di Gara Unico Europeo (Modello ALL. 2 al presente Disciplinare) come meglio precisato nel paragrafo 17.2, in cui sono riportate le indicazioni per la sua compilazione relativo a ciascun soggetto per il quale sia richiesta la compilazione), e le relative dichiarazioni integrative al DGUE, di cui al Modello ALL. 4 al presente Disciplinare)**
- **la documentazione a corredo di cui al paragrafo 17.3**
- **la documentazione e le dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati di cui al paragrafo 17.4, in relazione alle diverse forme di partecipazione, che possono essere presentati sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione**

17.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il **Modello ALL. 1 - Domanda di partecipazione**", che contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione amministrativa deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all'offerta presentata.

La domanda dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo e dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di assolvimento della stessa in modo virtuale (Provvedimento n. 2015/14261 del 3 febbraio 2015, Provvedimento del 17 dicembre 2015, pubblicato il 17/12/2015, Circolare n. 16/E/2015, pubblicata il 14 aprile 2015 e la Risoluzione n. 12/E/2015).

La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo, se dovuta, sarà inserita nell'apposito campo "Bollo F24" e dovrà constare di una copia in formato elettronico, firmata digitalmente dall'avente titolo, del Mod. F24 standard, indicando codice tributo 2505, codice rateazione/mese 0101, codice ufficio TSF

In caso di concorrente esentato dall'assolvimento dell'imposta da bollo, si dovrà allegare a sistema idonea dichiarazione, con precisa indicazione del riferimento normativo presupposto dell'esenzione stessa.

La violazione delle disposizioni sull'imposta di bollo non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate, da parte dell'offerente, per la regolarizzazione, con il pagamento del tributo evaso e una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

Nella domanda il concorrente deve indicare la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione e i documenti relativi alla documentazione amministrativa devono essere inseriti nella Busta virtuale A "Documenti amministrativi" della piattaforma telematica.

In caso di impresa singola, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è presentata e firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, la domanda deve essere presentata e firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma della mandataria/capofila.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, deve essere presentata e firmata digitalmente dai legali rappresentanti, o da coloro che sono muniti di comprovati poteri di firma, di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.

In caso di firma del procuratore, il concorrente allega copia autentica della relativa procura rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi firmata digitalmente ovvero copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento), secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D. Lgs. 445/2000 e s.m.i..

Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, il concorrente allega la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

17.2. DGUE - Documento di Gara Unico Europeo

Il DGUE, Modello ALL. 2) al presente Disciplinare, è messo a disposizione sulla piattaforma telematica, da inserire nell'apposito campo obbligatorio, compilato secondo le modalità di seguito riportate e richiamando quanto già specificato al paragrafo 9.2.

Parte I – Informazioni sulla procedura e sull'amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione appaltante rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura d'appalto.

Per maggior chiarezza, si precisa che le parti del DGUE da compilare a cura del Concorrente sono:

- PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO –SEZ. A, B, C e D
- PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Art. 80 del Codice) – SEZ. A, B, C e D;
- PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE – SEZ. A, B, C e D ;
- PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si precisa che dovranno essere ivi inseriti tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i quali operano i motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e per conto dei quali il soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e il DGUE renderà la dichiarazione per quanto di propria conoscenza.

In particolare, dovranno essere inseriti:

- per le ditte individuali: titolare, direttori tecnici;
- per le società in nome collettivo: tutti i soci, direttori tecnici;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari, direttori tecnici;
- per gli altri tipi di società: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, soggetti muniti di poteri di direzione o di vigilanza (sindaci effettivi e supplenti, revisori legali, con esclusione delle società di revisione; componenti dell'organismo di vigilanza), direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda, dovranno essere inseriti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- institori, procuratori generali e procuratore speciale se firmatario dell'offerta, altri procuratori con poteri talmente ampi da essere assimilati a legali rappresentanti.

Inoltre, l'Operatore economico attesterà il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), relativi all'iscrizione al competente Registro delle imprese della C.C.I.A.A., o se cooperative/cooperative sociali negli appositi Albi, per attività inerenti ai servizi oggetto del presente appalto, ovvero nel corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza per le imprese non residenti in Italia, compilando la PARTE IV - SEZIONE A del DGUE.

In caso di partecipazione in forma associata:

Ciascun soggetto concorrente raggruppato/consorziato o che intende raggrupparsi/consorzarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui al DGUE (Documento Unico di Gara Europeo), **distintamente per ciascun operatore economico**, in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della PARTE II SEZIONE C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario (o degli operatori economici) e i requisiti oggetto di avvalimento.

Per ciascuna ausiliaria, il concorrente allega un DGUE a firma dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della PARTE II SEZIONE D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare. **In questa fase non è richiesta l'indicazione dei subappaltatori.**

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente, compilando la Parte III - Sezioni A-B-C-D, dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 9.1 del presente Disciplinare.

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione **compilando quanto segue:**

- 1) la sezione A, per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a), e comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 2) la sezione B, per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 83, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la gestione della struttura, (paragrafo 9.2.2 del presente disciplinare);
- 3) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la gestione della struttura, (paragrafo 9.2.3 del presente disciplinare);
- 4) la sezione D per dichiarare il possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità (art. 87 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) (paragrafo 9.2.4 del presente disciplinare)

Non è richiesta la compilazione della Parte V del DGUE

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- dal rappresentante legale o procuratore dell'operatore economico.
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

17.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

La documentazione di cui al presente punto, **da prodursi in formato elettronico ovvero con scansione del documento cartaceo, dovrà esser firmata digitalmente** a norma dell'art. 25 del CAD (Codice per l'Amministrazione Digitale) dai diversi soggetti aventi titolo come specificato ai punti precedenti.

Il concorrente allega:

1. **Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE"** - di cui all'art. 2, comma 3 lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016 - relativo al concorrente, firmato digitalmente dai diversi soggetti aventi titolo, secondo quanto specificato nel documento medesimo; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria
2. **Garanzia provvisoria**, rilasciata a favore dell'Ente appaltante (da inserire nell'apposito spazio del sistema sulla Piattaforma) con eventuale allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice. (Tale norma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, si allegano copie conformi delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione
3. **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC**; il partecipante deve inserire nell'apposito spazio "Contributo ANAC" a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione", oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita. Per i soli operatori economici esteri, deve essere inserita la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale
4. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, **la documentazione indicata al precedente paragrafo 10.1 e relativa dichiarazione integrativa di cui al Modello ALL. 5 al presente disciplinare**
5. **Dichiarazioni per accesso atti di cui al Modello ALL. 6**
6. **Copie del Capitolato Speciale e del presente Disciplinare firmate digitalmente**, a comprova della piena accettazione di quanto in essi previsto.

Ai fini della propria qualificazione l'offerente è libero di allegare ulteriori dichiarazioni e/o attestazioni.

17.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, firmata digitalmente dal rappresentante legale/procuratore della mandataria.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autenticata e firmata digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del capofila, ove sia indicato il soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione, firmata digitalmente con le modalità di cui al paragrafo 18.1, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, presentato e firmato come documento informatico o copia informatica di documento analogico con le modalità di cui al paragrafo 18.1, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, presentato e firmato come documento informatico o copia informatica di documento analogico con le modalità di cui al punto 18.1, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, presentato e firmato come documento informatico o copia informatica di documento analogico con le modalità di cui al 18.1, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, presentato e firmato come

documento informatico o copia informatica di documento analogico con le modalità di cui al punto 18.1, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

Si precisa che:

- i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato: in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

18) OFFERTA TECNICA

Una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, si procede con la fase 3, **busta B "Offerta tecnica"** inserendo nel campo **obbligatorio "Offerta tecnica"** il **Progetto di gestione** di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere priva di qualsivoglia indicazione diretta ed essenziale di carattere strettamente economico, che possa in qualunque modo anticipare quanto proposto nell'offerta economica.

L'Offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale e le specifiche tecniche in esso contenute.

L'Offerta tecnica, **a pena di esclusione**, deve essere completa e incondizionata.

La Commissione giudicatrice può fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate.

L'Offerta tecnica dovrà essere **sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione**, dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico, ovvero da procuratore con poteri di firma. Nel caso di concorrenti associati, l'Offerta tecnica dovrà essere presentata e firmata digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 17.1.

18.1 Caratteristiche del Progetto di gestione

Il **Progetto di gestione** dovrà essere costituito da **una relazione in lingua italiana** - fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera entrate nel linguaggio corrente - nella quale siano trattati in modo chiaro e sintetico tutti i punti indicati nella tabella dei criteri di valutazione, di cui all'art. 14 del Capitolato, tenendo separati i vari punti, e in modo tale che ogni punto sia esauriente di per sé stesso.

I servizi devono essere organizzati secondo le modalità e le caratteristiche di esecuzione indicate nel Capitolato, le quali rappresentano i sostanziali elementi organizzativi e operativi di svolgimento dei servizi medesimi.

Il concorrente dovrà descrivere le caratteristiche e le modalità di erogazione dei servizi e tutto quanto ritenga opportuno indicare, al fine di meglio qualificare il proprio piano di gestione.

La valutazione dell'Offerta tecnica (punteggio massimo di **80/100**) sarà effettuata sulla base degli elementi specificati all'art. 14 del Capitolato, ai quali sono attribuiti i relativi punteggi, in base ai rispettivi criteri di valutazione.

Non saranno considerate idonee e saranno pertanto escluse dalla prosecuzione della gara le offerte tecniche dei concorrenti che non avranno raggiunto la valutazione minima di punti **56/80**.

18.2 Accesso agli atti

Il concorrente dovrà indicare, mediante apposita dichiarazione debitamente sottoscritta, l'eventuale presenza di informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, che costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali, o che comunque ritiene esclusi dal diritto di accesso, e i correlati riferimenti normativi, ex art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, e in base all'art. 98 del D. Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale).

Nella predetta dichiarazione, resa secondo il Modello ALL. 6 al presente Disciplinare, il concorrente dovrà precisare in maniera dettagliata e analitica quali formazioni ritiene riservate, quali informazioni costituiscono segreto tecnico, commerciale o industriale o comunque ritiene sottratte all'accesso, argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da considerare escluse dal diritto di accesso, nonché allegare eventuale documentazione a supporto e a comprova della dichiarazione resa.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni generiche, che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate, quelle che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni dell'esclusione dal diritto di accesso. Si precisa che comunque ogni decisione in merito all'accoglimento o al diniego della richiesta di accesso è competenza dell'Ente Appaltante.

La mancata formulazione della dichiarazione sarà considerata dall'Amministrazione appaltante, ai fini della decisione di inviare o di non inviare al controinteressato le notifiche di pervenuta istanza di accesso agli atti, nonché ai fini della decisione relativa all'eventuale accoglimento o diniego dell'istanza di accesso medesima.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

19) OFFERTA ECONOMICA

Per quanto concerne l'offerta economica, predisposta secondo lo schema redatto dall'Amministrazione e allegato al presente Disciplinare, Modello ALL. 3) "Offerta Economica", è attribuito un punteggio massimo di **20/100**.

L'Offerta Economica, a pena di esclusione, deve contenere l'indicazione del **ribasso percentuale, in cifre e in lettere, sull'importo a base di gara, che ammonta a € 1.798.000,00**

La valutazione dell'offerta economica (punteggio massimo **20/100**) avverrà pertanto sull'indicazione **del ribasso percentuale**, con l'applicazione della seguente formula:

$$P = \frac{\text{Ribasso percentuale offerta considerata}}{\text{Maggior ribasso}} \times 20$$

La percentuale di ribasso con il relativo importo dovrà essere indicata con due cifre decimali dopo la virgola e in lettere con l'indicazione dei decimali in cifre. L'eventuale assenza di indicazione di valori decimali sarà intesa come offerta a numeri interi.

Non sono ammesse offerte in aumento, incomplete, parziali, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a **270 (duecentosettanta)** giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'Offerta economica deve essere inserita, **una volta completata la fase 3**, nel campo obbligatorio "Offerta economica" – **fase 4**.

La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo, **se dovuta**, secondo quanto già precisato al punto 17.1, sarà inserita nell'apposito campo "Bollo F24".

L'Offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza del concorrente o da suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà esser presentata e firmata digitalmente con le modalità di cui al paragrafo 17.1.

La Busta virtuale Offerta economica non dovrà contenere altri documenti oltre all'offerta così come descritta.

SEZIONE 4 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

20) SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà **in seduta pubblica telematica**.

La prima seduta pubblica si terrà il giorno **22 giugno 2021 alle ore 11:00**.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e ora che saranno comunicate ai concorrenti attraverso la piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate con le medesime modalità.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara solo da remoto, collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta pubblica da parte dell'operatore autorizzato ad avviare la seduta di gara (ovvero selezionare "Dettagli" della gara e "Assisti alla seduta di gara").

Nella prima seduta pubblica, il **Seggio di gara**, composto di tre membri, tra i quali figurerà il RUP, e nominato con idoneo provvedimento successivamente al termine fissato per la presentazione delle offerte, procederà a esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, con il supporto di un segretario verbalizzante nominato con lo stesso provvedimento di nomina del Seggio di gara
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, l'Amministrazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice, nominata secondo le disposizioni dell'art. 77 e dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Tale Commissione è composta da un numero dispari di membri pari a tre, esperti nel settore oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del comma 9 del suddetto art. 77. A tal fine, gli stessi rilasciano apposita dichiarazione all'Amministrazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è affiancata da un segretario verbalizzante senza diritto di voto. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, e fornisce un eventuale supporto al RUP nella valutazione delle offerte anormalmente basse relative alle rette per l'inserimento di minori e di madri da parte del CISSACA.

L'Amministrazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, il **Seggio di gara** consegna gli atti alla Commissione giudicatrice e in seduta pubblica telematica l'Amministrazione appaltante procede allo sblocco della documentazione "Offerta Tecnica" dei concorrenti ammessi alla fase successiva della gara, verificando la presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, applicando i criteri indicati nel Capitolato.

La Commissione individua gli operatori che **non** hanno superato la soglia dei **56/80** e il RUP, successivamente, procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

In successiva seduta pubblica telematica, saranno resi noti i punteggi attribuiti all'offerta tecnica, e si procederà allo sblocco della documentazione Offerta Economica, dando evidenza dei relativi ribassi offerti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'Offerta tecnica e per l'Offerta economica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'Offerta tecnica e per l'Offerta economica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, con le modalità che saranno rese note agli operatori concorrenti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica telematica, redige una graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente, al RUP che procederà - sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - alle esclusioni da disporre nei casi in cui venga accertata una o più irregolarità, tra quelle di seguito indicate ovvero per altri motivi previsti dalla norma:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti tra la Documentazione amministrativa o nell'Offerta Tecnica (di cui, rispettivamente, alle buste telematiche "A" e "B");
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, nonché irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, fermo restando quanto previsto all'art. 83, comma 9 del Codice;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettere a) e c).

23) VERIFICA DELL'ANOMALIA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà dell'Amministrazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP, ai sensi dell'art. 97, comma 1, richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta, per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c), e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, e procede ai sensi del seguente paragrafo 24.

24) AGGIUDICAZIONE, STIPULA CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente paragrafo 23, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

24.1 Documentazione per la sottoscrizione del contratto

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è acquisita attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

L'Amministrazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, provvederà pertanto con apposito atto all'aggiudicazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto sarà aggiudicato, nei termini sopra indicati, scorrendo la graduatoria.

L'Amministrazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento, ferma restando la verifica della congruità dell'offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non addivenire ad aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

L'Amministrazione appaltante non riconoscerà alcun rimborso per la presentazione dell'offerta.

A decorrere dall'aggiudicazione, l'Amministrazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

Ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., la decorrenza del termine di trenta giorni previsto per eventuali impugnazioni, sarà computata dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 270 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Il soggetto affidatario sarà tenuto alla stipulazione di regolare contratto redatto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del C.I.S.S.A.C.A. in modalità elettronica, secondo il disposto di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La stipula del contratto è subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice delle leggi antimafia). Qualora l'Amministrazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4 - bis, e 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Il contratto **dovrà essere stipulato entro 60 giorni** dalla data in cui l'aggiudicazione è diventata efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, il soggetto aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Tale facoltà non è esercitabile qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili all'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del suddetto Decreto, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nel caso previsto al medesimo art. 32 comma 10, lettera a).

L'aggiudicatario, qualora ne ricorrano i presupposti, dovrà procedere all'avvio della gestione del servizio nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e.m.i..

Ai fini della stipula del contratto, l'Amministrazione appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario di fornire entro il termine stabilito nella comunicazione stessa:

- la documentazione e le informazioni necessarie alla stipula;
- la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva da calcolare sull'importo contrattuale secondo le modalità indicate dall'art. 103 del Codice (art. 22 del Capitolato);
- idonea polizza assicurativa;
- il deposito delle spese contrattuali, e ogni altra spesa connessa.

Si avverte che comporterà, salvo causa non imputabile all'impresa aggiudicataria, decadenza dall'aggiudicazione stessa la mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine che sarà assegnato dall'Ente appaltante a decorrere dalla data della relativa comunicazione. L'ente appaltante, in tale ipotesi come nel caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente, all'eventuale determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione previa verifica dell'eventuale offerta anomala.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dall'Amministrazione appaltante.

In tal caso, l'Amministrazione appaltante provvede a incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, e potrà affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

24.2 Spese a carico dell'aggiudicatario

Le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Amministrazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.200,00. L'Amministrazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata: gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute.

SEZIONE 5 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

25) PROCEDURE DI RICORSO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il T.A.R. Piemonte, corso Stati Uniti, 45, 10129 Torino

Tel. 0115576411, fax 011/539265

PEC: to_pat_deposito@pec.ga-cert.it, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per informazioni sui termini di presentazione di ricorso: cfr. D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.

26) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Alessandria.

27) ESCLUSIONI

Oltre agli altri casi espressamente previsti dal presente Disciplinare, le offerte saranno escluse dalla gara, qualora:

- a) l'offerta non sia pervenuta entro il termine perentorio previsto dal presente Disciplinare. L'Amministrazione appaltante non assume alcuna responsabilità qualora la documentazione richiesta e l'offerta non giungano entro i termini stabiliti nel Disciplinare di gara;
- b) l'offerta non sia presentata tramite la Piattaforma telematica come previsto dal paragrafo 4;
- c) nel caso di mancata documentazione/dimostrazione dei requisiti di partecipazione, salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista dall'art. 83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

28) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto concerne le modalità di trattamento dei dati personali, si rimanda all'art. 25 del Capitolato.

29) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella documentazione di gara e, in particolare, nel Bando di Gara, nel Capitolato Speciale, nel presente Disciplinare e relativi allegati, si farà riferimento alla normativa vigente, in particolare al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai provvedimenti ad esso collegati.

30) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è la Dott.ssa Stefania Guasco, Direttore dell'Area Tecnico-Sociale del C.I.S.S.A.C.A., tel. 0131/22.97.64, guasasco.stefania@cissaca.it

31) ALLEGATI

Si allega al presente Disciplinare la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione (Allegato 1);
2. DGUE (Allegato 2)
3. Schema di offerta economica (Allegato 3);
4. Modello Dichiarazione Integrativa al DGUE (Allegato 4)
5. Modello Dichiarazioni Ausiliaria (Allegato 5)
6. Modello Dichiarazione Accesso Atti (Allegato 6)

Alessandria, **11.05.2021**

IL Responsabile Unico del Procedimento
DIRETTORE AREA TECNICO-SOCIALE
Dott.ssa Stefania GUASASCO